

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1957

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI GIACOMO, LABRIOLA, FELISETTI, TEODORI,
DE CATALDO, CASALINUOVO, CARPINO, ALBERINI**

Presentata il 1° agosto 1980

Abrogazione delle norme restrittive della facoltà di concedere la libertà provvisoria di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980, n. 15

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, nella versione definitiva di cui alla legge di conversione 6 febbraio 1980, n. 15, è consigliata e suggerita da una serie di considerazioni, che, in questa breve relazione, si enunciano schematicamente:

a) l'istituto della libertà provvisoria, le cui vicende sono ben note — sia per quanto si riferisce ai reati che importano la cattura facoltativa e sia a quelli, anche se compresi in leggi diverse dal codice penale, che importano la cattura obbligatoria — vuol far cessare lo stato di detenzione, cioè di privazione della libertà, che, razionalmente, soltanto la sentenza definitiva di condanna giustifica e legittima;

b) la cattura, obbligatoria, o facoltativa che sia, non può trovare altra spiegazione, sul piano della democraticità del processo, se non nella esigenza di tutelare l'acquisizione della prova, vale a dire la esigenza di difendere la prova dai possibili inquinamenti. Fuor di questi casi, si è in cospetto di misure palesemente anticostituzionali, anche se di esse, purtroppo, è qualche traccia anche nel progetto del nuovo codice di procedura penale. L'istituto di cui qui si parla, dunque, particolarmente nei casi di cattura obbligatoria, consente al giudice, nella sua discrezionale valutazione, di far cessare uno stato di privazione della libertà, che non ha più ragione di essere, non essendo minacciata l'acquisizione delle prove.

Queste elementari verità trovarono dignitoso e civile riconoscimento, da parte del legislatore italiano, solo con la legge 15 dicembre 1972, n. 773, che, finalmente, ammetteva la possibilità della libertà provvisoria anche nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura. Ma, come è noto, fu un civile e dignitoso riconoscimento che ebbe molto breve vita, in quanto con la legge 22 maggio 1975, n. 152, fu drasticamente circoscritta la superficie di applicabilità della nuova normativa. Tutti i vecchi vizi e difetti riemersero, così che è dato constatare che, dal 1975 in poi, vi è stata l'inflazione di richieste di concessione di libertà provvisoria a causa di malattia dell'imputato: cioè si è ricorso da tanti a quel piccolo spazio lasciato aperto dalla legge 22 maggio 1976, n. 152. Il richiamare questo dato di fatto vuol essere una denuncia della fervida opera del legislatore nel creare situazioni che sollecitano le false malattie, i falsi certificati, cioè la slealtà nel processo.

Con l'articolo 8, di cui si propone l'abrogazione, la normativa subisce un peggioramento ulteriore e il movimento repressivo-involutivo, sviluppatosi sia dopo la legge del 1972 e sia, quel che è più grave, dopo la legge delega del 1974, ha assunto ora caratteristiche addirittura allarmanti.

Senza indugiare ulteriormente sui concetti già esposti ai punti precedenti, si vuole qui ricordare che non è un caso eccezionale quello di un processo avviato sulla base di un sospetto, di un indizio e di una cattura che, dopo qualche mese

o qualche anno di attività istruttoria, finisce nel nulla, cioè nella dichiarazione di non colpevolezza. È ormai ricorrente la scarcerazione per mancanza di indizi di imputati restati in galera per mesi ed anni. L'istituto della libertà provvisoria non c'è dubbio che pone il giudice di fronte a particolari responsabilità, nel punto in cui la necessità di continuare l'istruzione non escluda la possibilità di andare avanti nelle indagini senza privare della libertà un cittadino non ancora raggiunto da prove e non condannato. L'abrogazione dell'articolo 8 in discorso è, dunque, sollecitata anche dalla opportunità di responsabilizzare il giudice e di porlo di fronte a scelte ammesse e possibili. Non solo: l'istituto della libertà provvisoria, specie in questo momento, è uno strumento di distensione e di pace solidale: il cittadino, colpevole o innocente che sia, deve intendere la necessità o la opportunità che un processo sia istruito e si svolga in tutte le sue implicazioni; ma egli, soprattutto se innocente, non sopporterà giammai che tutto ciò avvenga mentre è privato della libertà.

Si vuole infine far anche richiamo all'aspetto sostanziale del problema, mettendo in luce che nella stessa legge sono previste e graduate le responsabilità, così anche per questo verso è opportuna la proposta di abrogazione, con la conseguente possibilità del giudice di concretamente e con equità fare uso del potere discrezionale di concessione della libertà provvisoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è abrogato.